

COMUNE DI TRAVERSETOLO

STATUTO

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 01/06/2001, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/06/2001, A SEGUITO DEL CONTROLLO DEL COMITATO REGIONALE CON PROVVEDIMENTO N.5858 DEL 20/06/2001.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA 25/06/2001 PER GIORNI 30. DIVERRA' ESECUTIVO IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE IN DATA 25/07/2001.

PARTE I TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 IL COMUNE

1. Il Comune di Traversetolo è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Svolge la propria attività e persegue i propri fini istituzionali nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Traversetolo ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, contribuisce al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della pari dignità tra uomo e donna ed alla piena promozione della persona, garantendo pari opportunità, favorendo il raggiungimento di una qualità di vita soddisfacente per tutti, intervenendo attivamente a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

Art.3 DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 33 della Costituzione.
2. Il Comune ha come segno distintivo uno stemma e un proprio gonfalone, già storicamente in uso e così descritti: "stemma con sfondo a strisce orizzontali alternate di colore rosso – verde, su cui spicca una torre circondata, nella parte inferiore, da una corona formata da due fronde di quercia e alloro; il tutto fregiato, nella parte superiore dalla speciale corona di Comune" .
L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Traversetolo da portarsi a tracolla.

Art.4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La Comunità di Traversetolo è insediata nel territorio del Comune avente dimensione di Km² 54,61 confinante con i Comuni di Parma, Lesignano dé Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, San Polo d'Enza, Canossa.
2. Il territorio del Comune di Traversetolo comprende le frazioni di Vignale, Guardasone, Castione de' Baratti, Torre, Sivizzano, Cazzola, Mamiano, Bannone e Traversetolo capoluogo. Nel capoluogo è ubicato il palazzo civico, sede degli organi e degli uffici comunali.
3. La modifica della circoscrizione territoriale, della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previo referendum consultivo, secondo quanto disposto dal successivo art.64 e dalla legge.

Art.5 FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni secondo i seguenti principi enunciati dall'art.4, comma 3 della legge 59/97:
 - sussidiarietà
 - completezza
 - efficienza ed economicità
 - cooperazione fra Stato, Regioni ed Enti Locali
 - responsabilità ed unicità dell'amministrazione
 - omogeneità
 - adeguatezza
 - differenziazione dell'allocazione delle funzioni
 - copertura finanziaria e patrimoniale

- autonomia organizzativa e regolamentare

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

- a) Pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) Viabilità, traffico e trasporti;
- c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche;
- e) Raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti;
- f) Servizi per lo sviluppo economico della sua popolazione;
- g) Servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, cultura e formazione professionale;
- h) Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

4. Il Comune cura la pubblicazione dei provvedimenti degli organi elettivi mediante forme e mezzi che verranno indicati nell'apposito regolamento.

Art.6

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare di competenza statale.
2. Ulteriori funzioni amministrative di competenza statale possono essere affidate Comune con legge che assicuri le risorse finanziarie necessarie.

Art.7

INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30/12/1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione e consolidamento dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art.9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste in particolare dall'art.42 del D.Lgs n.267/2000 e dalla legge in generale ; svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, che devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandola con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira infine la propria azione anche al principio di solidarietà.

ART.10 bis

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 3 del D.Legs. 267/2000 .
Esso è eletto dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.**
 - 2) **In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione, la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio sono esercitate dal Sindaco..**
 - 3) **La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.**
- Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.**

ART.10 ter

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) **Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno, ne tutela la dignità ed i diritti, osserva e fa osservare le norme vigenti, mantiene l'ordine ed assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.**
- 2) **Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, formula l'ordine del giorno. Partecipa alla Conferenza dei Capi gruppo unitamente al Sindaco.**

- 3) **Il Presidente, assicura, con proprie iniziative una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.**”

Art.11
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Tale adunanza è presieduta dal Sindaco, **fino all'elezione del Presidente del Consiglio**, che in primo luogo presta il giuramento previsto dall'art.50 ,11[^] comma, del D.lgs n. 267/2000
3. L'ordine del giorno della prima adunanza comprende la convalida degli eletti, le eventuali surroghe di Consiglieri, l'inizio del procedimento di decadenza degli incompatibili e degli ineleggibili, **la nomina del Presidente del Consiglio**, l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

L'ordine del giorno della prima adunanza può comprendere anche altri argomenti che, comunque, devono essere deliberati dopo la convalida degli eletti

4. Alla prima adunanza del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri della cui causa ostativa si discute.

Art.12

PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLE
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Sindaco, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte dello stesso, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante deposito al protocollo generale di appositi emendamenti, entro 20 giorni dalla data di presentazione delle linee programmatiche.
3. In una apposita seduta da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, vengono discussi e votati gli emendamenti, nonché il testo definitivo del programma amministrativo.
4. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori .

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche .
Tale documento è sottoposto alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

Art.13 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché di approvazione delle linee programmatiche di mandato e la loro verifica.
3. Il Consiglio comunale viene convocato e presieduto dal Sindaco.
4. Quando la convocazione è richiesta da un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art.39, comma 2 del D.Lgs. N.267/2000, la riunione, in sessione straordinaria, deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le questioni ivi indicate.
5. Apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Art.14 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato al domicilio eletto dai consiglieri nel territorio comunale.
In caso di mancata elezione di domicilio, che deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, questa si intenderà fatta presso l'ufficio di Segreteria del Comune.
2. Il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma, fax o posta telematica, al numero o all'indirizzo fornito dall'interessato.
3. L'avviso prevede anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima
4. L'avviso deve pervenire nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art.15 CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio comunale si riunisce nell'apposita Sala Consiliare.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio e le Commissioni possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede
2. Le sedute del Consiglio comunale di norma sono pubbliche. Il Regolamento di cui all'art.22 del presente Statuto stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consiglio comunale può riunirsi in prima o seconda convocazione:
 - in prima convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
 - in seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco .
4. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare solo su proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, i quali devono allontanarsi dall'aula durante la discussione e la relativa votazione;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Gli Assessori non Consiglieri intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio di norma delibera con votazioni in forma palese e a maggioranza assoluta dei votanti, tranne nel caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 16 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari sono temporanee o permanenti.
4. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

5. Qualora siano costituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale stabilirà i modi di elezione del Presidente di tali commissioni.

Art. 17 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e ne danno comunicazione al segretario comunale.
Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capo gruppo.
In mancanza di tale designazione, viene considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, per il gruppo di maggioranza, e il Consigliere candidato alla carica di Sindaco nelle liste risultate di minoranza.
2. E' istituita la conferenza dei Capigruppo formata dal Sindaco, **dal Presidente del Consiglio** e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevederà le attribuzioni e le modalità di funzionamento di tale conferenza.
3. I gruppi consiliari dispongono del libero uso di un locale posto nel Palazzo Comunale e delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, così come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Ai Capigruppo consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i Titolari di posizione organizzativa, nel rispetto delle compatibilità organizzative.

Art. 18 ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDAGINE

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art.19 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dal T.U.; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili

all'espletamento del proprio mandato.

3. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. **Il Presidente del Consiglio** assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme stabilite dal regolamento.

Art.20

INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta relativamente a materie di interesse comunale, per i quali il Consigliere incaricato dovrà relazionare al Sindaco. Detti incarichi hanno rilevanza esclusivamente interna, e i risultati di tale attività possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimenti tipiche di questi ultimi.
2. Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art.21

DECADENZA E DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali decadono oltre che nei casi previsti dalla legge anche per assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio protrattasi per tre sedute consecutive.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, se presentate.

La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere prima della data fissata per l'esame in Consiglio comunale.

La delibera che dichiara la decadenza deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le dimissioni del Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio comunale; esse sono irrevocabili ai sensi di legge e non vi è necessità di presa d'atto da parte del

Consiglio medesimo. Esse hanno efficacia immediata dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto.

Art.22 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice Sindaco.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti, nel rispetto delle pari opportunità per quanto possibile.

Oltre ai Consiglieri Comunali eletti, possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Non possono invece essere nominati Assessori cittadini candidati alle ultime elezioni comunali e risultati non eletti.

La Giunta comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli Assessori di nomina extraconsiliare nella seduta di presa d'atto della loro nomina.

Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.23 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nella realizzazione del programma amministrativo approvato dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi o dei singoli piani.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti, del Sindaco.
E' altresì competente all'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.24 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età.
Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti la Giunta.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare, se preventivamente invitati, esclusivamente per relazionare su determinati problemi, tecnici e funzionari dell'Ente o esterni, nonché i Consiglieri comunali.

Art.25 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza calcolare il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art.141 del T.U.

Art.26 IL SINDACO

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento.

Art.27 COMPETENZE

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale, istituzionale e legale dell'Ente, anche in giudizio;
- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) impartisce direttive al Segretario comunale e/o al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) ha facoltà di delega;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) convoca i comizi per i referendum;
- h) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio

- comunale, dei servizi pubblici , dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali,
- i) esercita le funzioni di ufficiale di Governo attribuitegli dall'art.54 del T.U.;
 - l) nomina sulla base degli indirizzi del Consiglio, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni;
 - m) nomina e può revocare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed il Direttore generale ;
 - n) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - o) può costituire, previa deliberazione della Giunta , apposito ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo , posto alle sue dirette dipendenze;
 - p) presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Art.28

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA E CONTROLLO

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni anche su atti riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative, avvalendosi del Segretario comunale e/o Direttore generale, sulla intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli Enti o Aziende o Società partecipate dal Comune;
- d) collabora con i Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad avere un costante controllo sugli uffici affinché svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- g) convoca la Giunta e la presiede;
- h) il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare al Consiglio comunale, l'esercizio delle proprie funzioni a singoli Assessori, con riferimento a gruppi di materie. E' consentita la delega generale al Vicesindaco per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, solo in caso di suo impedimento od assenza;

Art.29

PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

- 1) Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "Provvedimenti Sindacali" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) I provvedimenti del Sindaco sono esecutivi dal momento della loro adozione.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.30

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni gestionali spettanti al Segretario comunale o Direttore generale e ai titolari di posizione organizzativa.
Gli organi di governo politico definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
2. Al Segretario comunale o al Direttore generale e ai titolari di posizione organizzativa, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. L'Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti- obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun soggetto della struttura;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
4. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'assetto organizzativo del Comune di Traversetolo, l'esercizio delle funzioni dei titolari di posizione organizzativa, l'esercizio delle funzioni apicali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica e delle responsabilità, in conformità delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune.
Disciplina, inoltre, i metodi, i criteri e gli strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.

Art.31

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in aree, unità operative e uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.32

ORGANI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Sono organi della struttura organizzativa:

- Il Segretario comunale
- Il Direttore generale
- I Titolari di posizione organizzativa

Art.33

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art.102 del T.U., è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente con le modalità stabilite dalla legge, non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dal suo insediamento, decorsi i quali il Segretario è confermato.
2. Sovrintende alle funzioni dei Titolari di posizione organizzativa e coordina l'attività degli uffici in mancanza del Direttore generale.
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza legale e giuridico amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché le altre funzioni di cui all'art.97 del T.U.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale.
5. In caso di assenza, vacanza o impedimento, le funzioni vicarie del Segretario comunale sono affidate al Vice Segretario con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.34

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale mediante apposita convenzione con altri Comuni, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto di diritto privato, oppure conferendo le funzioni al Segretario comunale.
La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
2. Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva del Comune.
Al Direttore generale spettano le funzioni e le competenze indicate nel Regolamento di Organizzazione .

Art.35

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I Titolari di posizione organizzativa, nell'ambito della complessiva attività del Comune,

sono responsabili della conformità degli atti alla legge, della qualità dei servizi erogati e della economicità della loro gestione .

Nell'esercizio di tale responsabilità essi hanno autonomia nella gestione delle risorse umane che assegnano alle Unità operative in relazione alla priorità dei compiti, delle funzioni e del programma che nel corso dell'esercizio devono perseguire.

Hanno autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e strutturali loro attribuite nell'ambito del Piano esecutivo di gestione assegnato.

2. Appartiene alle funzioni ed alle competenze del titolare adottare tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano all'Organo politico.
3. Le funzioni e competenze specifiche sono dettagliate nel Regolamento di Organizzazione.

Art.36

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'ORGANO POLITICO

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può costituire apposito ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Tale ufficio, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, può essere costituito da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato amministrativo.

CAPO 2 – SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art.37

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

I servizi pubblici possono essere svolti nelle seguenti forme:

- in economia
 - in concessione a terzi
 - a mezzo di azienda speciale
 - a mezzo di istituzione
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune
 - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del T.U.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate

idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

3. Per servizi che assumono particolare rilevanza e complessità saranno privilegiate forme associative di gestione pubblica quali convenzioni, consorzi, accordi e unioni, promuovendo la massima collaborazione possibile con i comuni limitrofi e la Provincia.
4. Saranno promosse e sostenute le iniziative gestionali che mettano in campo le molteplici risorse dell'associazionismo, del volontariato e del privato all'interno ovviamente di uno stretto rapporto di collaborazione con il servizio pubblico e con attivazione di apposite convenzioni.

Art.38 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale.

Art.39 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art.40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.41

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessita' ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art.42

IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Istituzione e dell'Azienda speciale è nominato dal Sindaco salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione e dell'Azienda speciale, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi, delle Istituzioni e dell'Azienda speciale.

Art.43

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale.

Art.44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.45

SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DEL COMUNE

1. Le società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune devono essere disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.4, comma 1, del dlgs 31 gennaio 1995 n.26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995 n.95 e successive modificazioni ed integrazioni.

La scelta del socio privato e l'eventuale collocazione sul mercato dei titoli azionari deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO INTERNO

Art.46

ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che realizza nei limiti dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
In quest'ambito, l'autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
2. Il bilancio di previsione e la relazione previsionale programmatica sono approvati con la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica al momento della votazione.
3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, obiettivi e servizi, accompagnati da relative schede illustrative affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
5. Il T.U. disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art.47

PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune , nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, si doterà di strumenti atti a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati ;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti .

Art.48
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di organizzazione individua i metodi, gli indicatori ed i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art.49
REVISORI DEL CONTO

1. Il Consiglio comunale elegge , con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dall'art.234 del T.U.
2. I Revisori del conto, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.50 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.51 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.52 CONVENZIONI

1. Il Comune può promuovere, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.53 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni ed altri enti locali e/o pubblici per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala e per

l'esercizio di funzioni, qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.54 UNIONE DI COMUNI

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza.
2. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
3. Le decisioni circa la realizzazione della Unione fra Comuni dovranno essere assunte dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art.55 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.
3. L'accordo determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
individua attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo nell'ambito delle proprie competenze di legge, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite

con lo Statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Art.56 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività .
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti e/o associazioni economiche e/o sociali su specifici problemi.
5. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni o proposte.
3. Il Comune darà motivazione, negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione , del contenuto degli interventi degli interessati.

Art.58 L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art.59

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere quesiti riferiti a problemi di rilevanza locale.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate a pena di inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, è data risposta scritta dal Sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla data di ricezione.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.60

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.63.
2. Il Comune consente accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e può attivare idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art.61

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio in apposito albo denominato "Albo del volontariato e della partecipazione".
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art.62

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Apposito regolamento stabilisce le forme di partecipazione mediante organismi di consultazione. Tali organismi, costituiti all'inizio di ogni legislatura, potranno essere riferiti ai settori di attività amministrativa e/o ad aree territoriali omogenee.
Il Regolamento disciplina le modalità di individuazione dei componenti dei suddetti organi.

Art.63 INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo l'apposito regolamento.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art.64 REFERENDUM

- 1) Un numero di elettori residenti, non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum:
 - a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
 - b) abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari e di atti amministrativi.
- 2) Sono altresì soggetti promotori del referendum:
 - a) il Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune;
 - b) la Giunta comunale.
- 3) Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, nonché i poteri e le funzioni del Comitato promotore.

Art.65 MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) designazioni e nomine di rappresentanti comunali;
 - d) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli Enti locali ;
 - e) bilanci annuali e pluriennali , relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi , mutui e fonti di finanziamento straordinario;
 - f) provvedimenti di determinazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente;
 - g) regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente, non aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti tra l'Ente e i soggetti terzi.
 - h) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

2. Non è ammissibile , inoltre, un quesito referendario su un oggetto già sottoposto a referendum , se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
Non è parimenti ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone , con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Art.66

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

- 1) Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano provinciali e comunali e, comunque, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della Commissione di garanzia, salvo che nel successivo bimestre non siano già indette altre consultazioni.

- 2) Una Commissione di garanzia giudica sull'ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario, nonché, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme.
Il Regolamento stabilisce, altresì, la composizione e i poteri della Commissione di garanzia.

Art.67

EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione

3. Anche se l'esito del referendum è negativo, la Giunta comunale ha egualmente la facoltà

di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito, sottoposto alla consultazione referendaria.

4. Per quanto riguarda i referendum consultivo, il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Previo parere della Commissione di garanzia, il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
 - nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
 - qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
 - nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di un atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al Comune.

Art.68

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale può disporre, su propria iniziativa o del Sindaco consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Tali forme di consultazione possono essere estese all'intera popolazione o a parte o categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto 15 anni.
4. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti, di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, di documenti con richiesta di suggerimenti e pareri, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
5. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
6. Entro il termine non superiore a sessanta giorni l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia assumendo le decisioni conseguenti.

Art.69

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su temi e problemi che riguardano l'attività del Comune, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile (ambiente , sport, tempo libero, giochi, cultura ed informazione, solidarietà).
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.70

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art.71

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti pubblici che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento apposito.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento comunale per l'accesso.
3. Il regolamento dell'accesso, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.72

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima di conoscenza degli atti; in particolare l'Amministrazione comunale cura la pubblicazione sul proprio sito Internet dei Regolamenti, dei Bandi e di tutti quegli atti che possano interessare la generalità dei cittadini o loro particolari categorie.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il Segretario comunale o il Direttore generale, qualora nominato, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.73

NOMINA

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico in forma associata con altri Comuni.
2. Il Difensore civico è nominato dai Consigli comunali interessati a scrutinio segreto con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. La durata in carica del Difensore civico sarà stabilita nella convenzione per la gestione associata dell'ufficio.
5. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani dei Sindaci dei Comuni associati con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art.74

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e comprovata competenza giuridico- amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali in carica;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con le amministrazioni comunali o che comunque ricevano da esse a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con le amministrazioni comunali associate;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti dei Comuni associati;
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente . La convenzione per la gestione del servizio associato stabilirà le cause per la revoca del Difensore civico e le modalità di decadenza e revoca dall'ufficio.

Art.75

MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali ed è dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso le amministrazioni comunali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare i titolari di posizione organizzativa interessati e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto se richiesto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6. Le Amministrazioni hanno obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è

comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i Titolari di posizione organizzativa sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
8. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127 , commi 1 e 2 , del dlgs 267/2000.

Art.76

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta l'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio entro 60 giorni dalla presentazione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art.77

INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dalla convenzione per la gestione associata del servizio.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art.78 ORDINANZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione, adotta ordinanza contingibili urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In qualità di ufficiale di governo adotta ordinanze contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per la tutela della pubblica proprietà.

2. Il Sindaco adotta, altresì, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 05 febbraio 1997 n.22.
3. I Titolari di posizione organizzativa adottano le ordinanze ordinarie previste da norme di legge o di regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente .
4. Il Segretario comunale e il Direttore generale possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
5. Le ordinanze, di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
6. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
7. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma quinto.

Art.79 REGOLAMENTI

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del presente statuto.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art.64.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti , dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo pretorio comunale; entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art.80

POTESTÀ SANZIONATORIA DEL COMUNE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO.

1. Il Comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco.
2. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge n.689/1981, individuando il minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e il limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
3. A fronte della violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al comma 2 del presente articolo ,secondo le modalità previste dall'art.16 della legge n.689/1981.

Art.81

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il presente Statuto, come le sue future modificazioni, è approvato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art.82

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. n.267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.